

CAMERA DEI DEPUTATI N. 675

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FABBRI, NOVELLA, SANTI, FRANCAVILLA, SCHIANO, BOGONI, MANCINI,
POLANO, AMBROSINI, BENSI, VIDALI, MOGLIACCI, DEGLI ESPOSTI,
CONCAS, MARCHESI, RAVAGNAN, RICCA, MOSCATELLI**

Presentata il 5 dicembre 1958

Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La presente proposta di legge per il trattamento di quiescenza del personale degli uffici locali e agenzie, interessa una categoria di postelegrafonici che rende importanti servizi all'attività nazionale, adoperandosi essa nei 14.000 uffici, sparsi in tutto il territorio italiano, al funzionamento dei servizi postali e telegrafici. Tale personale, che numericamente è la metà di tutto il personale postelegrafonico, 55 mila unità, ha subito per il passato un ingiusto trattamento economico, giuridico e di quiescenza, per via del vecchio ordinamento basato su concetti antiquati e anacronistici, e solo recentemente dal 1952 ha potuto ottenere mediante il decreto presidenziale 5 giugno 1952, n. 656, una equiparazione, assai incompleta però, al personale di ruolo, dipendente dalla stessa Amministrazione postale e delle telecomunicazioni.

Le replicate istanze del personale per ottenere la completa equiparazione giuridica economica e di quiescenza, assai contrastate perché incomprese dai dirigenti politici e amministrativi succedutisi dal 1952, solo recentemente si sono incominciate ad affer-

mare, e noi in questa stessa aula abbiamo sentito le parole che il Ministro Simonini ha pronunciate nel discorso sul bilancio del Dicastero e cioè che le funzioni di questo personale sono perfettamente identiche a quelle del personale di ruolo.

Se tale categoria rivendica un nuovo assestamento giuridico, per tutti coloro che in tali uffici o per tali uffici prestano servizio e se da poco l'Amministrazione ha ritenuto di dovere provvedere ad urgenti miglioramenti del sopracitato decreto presidenziale 5 giugno 1952, n. 656, vi è tuttavia una urgentissima rivendicazione che dovrà essere risolta, in quanto non compresa, anzi volutamente stralciata dagli emendamenti che dettero luogo alla legge 23 marzo 1958, n. 120, per insensibilità ed incomprensione dei dirigenti politici che tale legge portarono all'approvazione, rivendicazione che riguarda precisamente il trattamento di quiescenza del personale degli uffici locali e agenzie.

Con la presente proposta abbiamo inteso di risolvere, nel modo più semplice e seguendo i concetti stabiliti dallo stato giuridico dei dipendenti dello Stato, tale importante problema.

Infatti tutti gli articoli si riferiscono a condizioni in altri casi affrontati e risolti dalle Amministrazioni statali e le modalità di applicazione sono precisamente quelle che per altre categorie le attuali leggi, anche se ovviamente con diversa decorrenza, hanno già applicate.

Il punto più difficoltoso e non saputo superare per il passato è l'onere finanziario derivante dal riconoscimento del riscatto di tutto il servizio comunque reso da detto personale. Riscatto che non può essere negato per avere il personale stesso anche durante la sua attività prima del 1° ottobre 1952 prestato servizio alle dipendenze e nell'interesse dell'Amministrazione postale e delle telecomunicazioni.

Non è il caso che noi illustriamo i rapporti di dipendenza dei ricevitori, supplenti, collettori e portalettere, disciplinati dal vecchio Ordinamento delle ricevitorie, ove gli uffici erano denominati « stabilimenti », in quanto chiaro è la circostanza che i ricevitori erano nominati mediante regolare concorso e con decreto registrato alla Corte dei conti, e parimenti i portalettere, mentre solo i supplenti seguivano un criterio particolare e macchinoso circa alcune modalità di assunzioni (proposte da parte dei ricevitori) e il rapporto di lavoro che veniva fissato mediante un contratto d'impiego privato con il ricevitore. Ma è innegabile che anche i supplenti prestavano servizio nell'interesse della Amministrazione e che questa non soltanto interveniva con accertamenti, autorizzazioni e controlli per la nomina e la dispensa, ma contribuiva con specifiche voci e con aliquote sui coefficienti determinanti la retribuzione complessiva dell'ufficio per il pagamento delle prestazioni dei supplenti. Particolari integrazioni ancor più sensibili per detto personale si sono verificate dal tempo della guerra in avanti.

È quindi un atto di giustizia che noi facciamo a favore di tale benemerito personale, riconoscendogli la possibilità di riscattare tutto il servizio prestato per conto della Amministrazione nelle ex ricevitorie e l'onere finanziario che ne deriva, accertato da conteggi attuariali, 20 miliardi da suddividersi in trenta anni, dovrà essere affrontato con le disponibilità del fondo istituito per il trattamento di quiescenza di tale personale presso l'Istituto, postelegrafonici, fondo nel quale sono affluite le disponibilità della gestione del vecchio trattamento di quiescenza dei ricevitori postali e telegrafici, creato con la legge 28 ottobre 1942, n. 1407.

Onorevoli colleghi, L'ostacolo dell'onere finanziario è pienamente superato con la presente proposta di legge che all'articolo 3 fa assumere la gestione del trattamento di quiescenza con tutte le spese derivanti all'Istituto postelegrafonici, che come tutti sanno è un Ente giuridico a se stante con vistoso patrimonio creato gradatamente proprio attraverso i contributi decennali dei ricevitori postali e telegrafici. È onesto, giusto e morale oltre che legittimo sul piano giuridico venire incontro in tempi così difficili a quelli o ai discendenti di quelli che validamente hanno contribuito a creare un sì vistoso patrimonio in sempre maggiore sviluppo. Non si dà a costoro niente che già non sia di loro appartenenza!

Anche tale concetto di immediato intervento dell'Istituto postelegrafonici si informa ai principi generali contenuti nelle vigenti norme legislative, in quanto lo Stato affronta le prime necessità per le conseguenze degli oneri dovuti a riscatti effettuati dal personale dipendente, con i propri fondi. L'intervento per eventuali contributi integrativi potrà delinearci in un non immediato futuro, ma noi siamo certi che allora in quel tempo la vasta materia delle pensioni a tutti i lavoratori avrà raggiunto forme più concrete con finanziamenti sicuri e disponibilità più larghe senza che possa costituire preoccupazione o peso l'eventuale contribuzione che l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni potrà dare.

Onorevoli colleghi, superata in gran parte la questione dell'onere finanziario mediante l'intervento di un Ente giuridico con patrimonio proprio sottoponiamo all'attenzione di voi tutti l'assurda situazione che si verrebbe a creare nello stesso personale postelegrafonico qualora la presente proposta di legge non fosse approvata. Sta di fatto che l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con il nuovo ordinamento del personale di ruolo, legge 27 febbraio 1958, n. 119, consente al proprio personale all'articolo 86 il riscatto dei periodi di servizio prestati alle dipendenze dalle agenzie di recapito, che come è noto a tutti erano dei semplici assuntori di servizi dati in appalto.

Concedere il riscatto per tali periodi prestati alle dipendenze di privati e negarlo poi ai dipendenti delle ex ricevitorie, quando il loro rapporto di servizio, aveva precisa interdipendenza giuridica ed economica con l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sarebbe la negazione di ogni logica giuridica e morale.

PROPOSTA DI LEGGE**ART. 1.**

Le disposizioni sul trattamento di quiescenza a favore del personale statale e dei loro aventi diritto si applicano integralmente, per quanto non disposto diversamente dalla presente legge, al personale, in attività di servizio o non, degli uffici locali, agenzie, ricevitorie e ai portalettere.

È abrogata ogni disposizione contraria della materia contemplata nei decreti presidenziali del 5 giugno 1952, n. 656, e 12 maggio 1953, n. 543, per quanto non espressamente richiamate dalla presente legge.

ART. 2.

I periodi di servizio comunque prestati nei predetti uffici anteriormente alla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, possono essere riscattati a domanda nel termine perentorio di 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, per l'intera durata con le condizioni e modalità vigenti per il riscatto dei servizi resi in qualità di impiegato civile non di ruolo.

ART. 3.

L'Istituto postelegrafonici assume la gestione del trattamento di quiescenza con il Fondo previsto dall'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, al quale continueranno ad essere versati i contributi nella stessa misura dei dipendenti civili dello Stato e quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nonché le eventuali quote di riscatto a norma delle vigenti leggi per i periodi di servizio di cui all'articolo 2.

ART. 4.

L'Istituto postelegrafonici subentra per i servizi resi con iscrizione obbligatoria alla previdenza sociale nei diritti del personale che intende avvalersi del riscatto ai fini del trattamento di quiescenza di cui all'articolo 1, delle loro vedove ed orfani o altri aventi titolo alla pensione o quota di pensione, giusto quanto già previsto per i salariati dello Stato dall'articolo 10 del decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 20.

ART. 5.

Il personale cessato dal servizio prima dell'entrata in vigore della presente legge, le loro

vedove, od orfani ed altri aventi titolo a pensione di reversibilità, secondo le vigenti disposizioni per gli impiegati civili dello Stato, per godere del relativo trattamento, debbono presentare domanda all'Istituto postelegrafonici nei termini di cui l'articolo 2.

ART. 6.

Il riscatto dei periodi di servizio di cui all'articolo 2, ai fini del computo di esso e del relativo trattamento di quiescenza o di reversibilità, deve essere effettuato sulla base della qualifica rivestita all'atto della cessazione dal servizio dell'avente diritto anche se i periodi precedenti di servizio riscattabili siano stati prestati con differenti qualifiche.

In relazione a particolari situazioni si osservano le seguenti disposizioni:

a) per il personale cessato dal servizio con o senza il trattamento previsto dalla legge 18 ottobre 1942, n. 1407, e successive modificazioni, il riscatto e il relativo trattamento di pensione sarà operato sulla base del coefficiente economico iniziale corrisposto, all'entrata in vigore della presente legge, al direttore o titolare dell'ufficio gestito all'atto della cessazione dal servizio;

b) per il personale ex supplente o gerente cessato dal servizio prima dell'entrata in vigore del decreto presidenziale 5 giugno 1952, n. 656, il riscatto ed il relativo trattamento di pensione sarà operato sulla base del coefficiente economico iniziale di ufficiale Albo Nazionale corrisposto attualmente;

c) per il personale ex collettore o portalelettere rurale cessato dal servizio *sub-b)* il riscatto e il trattamento di pensione sarà operato in base al coefficiente economico iniziale assegnato all'atto dell'entrata in vigore della presente legge alla zona o ricevitoria di cui egli era titolare.

ART. 7.

Per gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge provvederà, giusto quanto stabilito dall'articolo 3, l'Istituto postelegrafonici con le disponibilità dell'apposito Fondo.

ART. 8.

L'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni provvederà con il proprio bilancio a integrare il Fondo di cui all'articolo precedente quando le disponibilità del Fondo stesso non siano più sufficienti a fronteggiare gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.